

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 400

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MICHELI VITTURI, GRILLI ANTONIO, NICOSIA, SERVELLO, CRUCIANI

*Presentata il 18 ottobre 1958*

Istituzione di un ruolo speciale transitorio per gli insegnanti stabilizzati alla data del 1° ottobre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento sulla stabilità del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie statali di cui alla legge 3 agosto 1957, n. 744, non ha soddisfatto le esigenze e le legittime richieste della categoria nè realizzato le sue aspirazioni alla sicurezza ed alla stabilità del lavoro.

I problemi di questa categoria benemerita devono essere risolti nella maniera più sollecita e nel modo più completo anche e soprattutto perché ad essi è affidata l'educazione dei nostri figli che debbono essere guidati verso il duro cammino della vita da insegnanti economicamente sereni e moralmente rispettati.

Le aspirazioni dei professori stabilizzati che richiedono di essere immessi nei ruoli ordinari debbono essere accolte perché questa categoria possa essere messa in condizioni

di parità nei confronti degli altri dipendenti dello Stato che hanno trovato garanzia per la continuità del lavoro nella formula dell'avventiziato e dei ruoli speciali transitori.

Tale soluzione diventa peraltro preziosa per la stessa Amministrazione dello Stato che trova così risolto in gran parte il problema della continuità dell'insegnamento cui pure tendeva la precedente legge per la stabilizzazione.

Quando la scuola sarà modernamente attrezzata, sarà necessario che essa trovi il corpo insegnante, ora costretto a vivere in condizioni di preoccupazione, restituito all'antica dignità.

Quando il Parlamento avrà approvato questa legge, potrà essere certo di avere votato una legge veramente sociale che non tarderà a dare i suoi frutti nel campo educativo della gioventù.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituito un ruolo speciale transitorio degli insegnanti stabilizzati.

Gli insegnanti stabilizzati alla data del 1° ottobre 1957 sono assegnati ai posti da loro attualmente occupati.

ART. 2.

Entro la data del 1° ottobre 1961 i ruoli transitori saranno trasformati in ruoli ordinari attraverso una graduatoria nazionale di merito.

ART. 3.

Al personale insegnante di cui agli articoli precedenti, che abbia prestato servizio senza demerito, viene riconosciuto il diritto allo scatto biennale del 2,50 per cento.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante corrispondente prelevamento dal capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.